LICEO ETTORE MAJORANA
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI Studenti

PREMESSA

La scuola è un'istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale di formazione culturale e educativa. Agli studenti viene riconosciuto un ruolo attivo nel processo d'apprendimento, con l'assunzione di diritti e di doveri e quindi di precise responsabilità verso la comunità scolastica.
In tale contesto trova la sua collocazione il presente regolamento di disciplina che individua comportamenti configuranti mancanze disciplinari, le relative sanzioni e l'organo collegiale competente ad irrogarle.
Si ritiene, comunque, che nessun regolamento di disciplina potrà mai risolvere problemi educativi in ambienti in cui i modelli comportamentali degli educatori non siano coerenti con gli obiettivi che s'intendano perseguire e in cui manchi un'adeguata opera di prevenzione e di vigilanza.
Il Regolamento di Disciplina del Liceo E. Majorana, specifica gli obblighi procedimentali e lo svolgimento di un'adeguata istruttoria - che derivano dalla applicazione delle disposizioni previste dalla L. 241/90 (in quanto procedimento amministrativo). Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti implica l'esercizio di un potere pubblicistico e dunque ha natura di procedimento Amministrativo (ricorso al TAR).
Il Liceo E. Majorana si propone, con spirito di collaborazione democratica fra tutte le componenti e attraverso lo strumento di una cultura critica, la formazione personale e sociale dei giovani che, oltre all'acquisizione di competenze specifiche, sia improntata a un corretto comportamento nei confronti degli altri e dell'ambiente.

Condizione indispensabile per la realizzazione dei compiti formativi della Scuola è l'impegno responsabile e l'autodisciplina di tutti gli operatori della comunità scolastica nel rispetto dei compiti e delle attribuzioni specifiche.

Questo Liceo, nell'adozione, previa condivisione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto del presente Regolamento di disciplina degli studenti si ispira, al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3).

Quadro normativo di riferimento. Le fonti

DPR 249/98 (aggiornato dal DPR 235/2007) Statuto delle studentesse e degli studenti:
•sancisce diritti e doveri degli studenti,

•indica le finalità ed i principi fondanti del potere disciplinare della scuola,

•non contiene norme di dettaglio in merito alle condotte censurabili, alle relative sanzioni, agli organi competenti ad irrogarle e al procedimento da seguire per l'applicazione delle stesse.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti detta i principi generali del procedimento disciplinare di natura amministrativa, in particolare:
• Stabilisce i diritti (art.2) e i doveri (art.3) degli studenti
• Stabilisce il principio di personalità della responsabilità disciplinare
• Sancisce il principio della garanzia del diritto alla difesa dello studente
• Stabilisce gli organi cui spetta la irrogazione (Consiglio di Classe nella componente allargata e Consiglio di Istituto) e l'organo di garanzia (della Istituzione Scolastica e Regionale) e le sedi (Istituto, USR) per la impugnativa
• Rinvia ai Codici di Disciplina, facenti parte degli Atti di auto-organizzazione ("Regolamenti") delle singole scuole, nei quali "tipizzare" le mancanze e le sanzioni corrispondenti
• Stabilisce la finalità educativa e di recupero della sanzione (principi di temporaneità, proporzionalità, gradualità e riparazione)
• Prevede, per le sanzioni di tipo espulsivo, la necessità di offrire la possibilità di attività educative di natura sociale o culturale "alternative", utili all'alunno e in favore della comunità scolastica

Rileva per quanto qui ci occupa, l'Art. 3 relativo ai **Doveri:**

• 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

• 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

• 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i princìpi di cui all'articolo 1.

• 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

• 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

• 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Inoltre l'Art. 4 comma 2 statuisce che *"I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al*

recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica".

Il Patto di Corresponsabilità Educativa (DPR n. 249/98, modificato dal DPR n. 235/2007-art. 5-bis)

• è uno strumento normativo finalizzato a definire e a rendere trasparenti compiti e doveri attribuibili ad ogni soggetto della comunità scolastica, in ragione del ruolo che ricopre.

• rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni.

• La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di responsabilità sono fattori essenziali di successo della attività educativa e dello sviluppo delle Competenze di Cittadinanza. (Cfr. Linee guida MIUR Corresponsabilità Educativa)

• **L. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo,**

• **LEGGE 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico della Educazione Civica,**

Art. 7 Scuola e famiglia

> *Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.*

Il presente Regolamento e il "Patto di Corresponsabilità" sono stati «integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari» L. 71/2017 (art 9).

Art. 1
Principi fondamentali del procedimento e della sanzione. Criteri da rispettare nell'adottare i provvedimenti disciplinari.

I Principi fondamentali del procedimento sono:

• la Tempestività

• il Diritto alla difesa

I Principi della sanzione sono:

• la **proporzionalità**: Le sanzioni devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare

• **la gradualità** Le sanzioni devono essere ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

• **la motivazione: il provvedimento disciplinare deve essere sempre motivato.** la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che ne hanno reso necessaria l'irrogazione

Ai sensi dell' Art. 4 comma 2 **del** D.P.R. n. 249/1998 **"**I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica".

Le sanzioni devono tener conto:

•della situazione personale dello studente,

•della gravità del comportamento riprovevole e delle conseguenze che ne derivano.

Inoltre, le sanzioni sono ispirate ai seguenti principi:

TEMPORANEITA'

•Le sanzioni sono sempre temporanee.

PROPORZIONALITA'

•Le sanzioni devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare

GRADUALITA'

•Le sanzioni devono essere ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

1. Non può essere sanzionata la libera espressione d'opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
2. La finalità educativa del provvedimento deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, aggravate nel caso di reiterate infrazioni e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente, ove possibile, dev'essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
4. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. La responsabilità disciplinare è personale.

6. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento influiscono sul voto di condotta. Un'insufficienza nella valutazione della condotta comporta la bocciatura.
7. Nei periodi d'allontanamento dev'essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
8.Sono escluse irrogazioni di natura «esemplare» che colpiscano indistintamente, prescindendo da singole responsabilità (la responsabilità è personale).

ART. 2
Notazioni, Contestazioni degli addebiti, Sanzioni disciplinari. Organi abilitati competenti a irrogare sanzioni disciplinari.

Notazioni disciplinari
a) prima ammonizione privata senza notazione sul registro di classe - il docente;
b) ammonizione scritta (con comunicazione/ notazione sul registro di classe da parte del docente di classe ai genitori in caso di più ammonizioni) - il docente.

Contestazioni

c)Le **Contestazioni degli addebiti disciplinari in forma scritta hanno luogo** nel caso di gravi infrazioni disciplinari e comunque dopo tre notazioni disciplinari su una o più infrazioni disciplinari con comportamenti recidivi - il docente, il dirigente scolastico;

Sanzioni disciplinari

d) sospensione temporanea dalle lezioni per un periodo inferiore alla durata di un giorno e con permanenza nell'istituto - il consiglio di classe;

e) sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 giorni, senza allontanamento dall'istituto e, ove possibile, con la partecipazione in attività a favore della comunità scolastica - il consiglio di classe;

f) sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni - il consiglio di classe;

g) sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni per gravi infrazioni commesse da alunni di più classi - i singoli consigli di classe.

Il presente regolamento identifica gli Organi Collegiali (e non monocratici) competenti ad irrogare le sanzioni disciplinare in relazione alla gravità della fattispecie nel Consiglio di classe e nel Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Classe è da intendersi sempre nella sua composizione allargata alle componenti elettive (cfr. Circolare MIUR n. 3602/P0 del 4 luglio 2008, che fornisce utili indicazioni generali).

• Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni sono irrogate dal Consiglio di classe (Art. 4 - Comma 8).

• Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono irrogate dal Consiglio di Istituto (Art. 4 - comma 9bis).

• Le Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono irrogate dal Consiglio di Istituto (Art. 4 - comma 9bis).

• Le sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter). Nei casi più gravi ed al ricorrere delle stesse il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

• Le suddette tipologie di Sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

ART.3

Mancanze disciplinari e sanzioni.

Per fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività scolastiche in generale si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d).

Per la non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal capo d'istituto, del regolamento d'istituto e dei regolamenti d'uso della biblioteca e dei laboratori, si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), e).

Per danni arrecati al patrimonio della scuola in caso di negligenza, a parte la rifusione del danno, si applicano le sanzioni di cui alle lettere c), e).

Per mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni, in base alla gravità del caso e con l'aggravante in presenza di fatti di violenza, si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), d), f), g).

In caso di recidiva, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.

La tipizzazione delle condotte e delle sanzioni, nonché la definizione degli aspetti procedurali è definita nel presente regolamento di disciplina degli studenti, nel rispetto dei principi generali e alla luce dei doveri imposti agli studenti dal D.P.R. 249/1998.

• Mentre in tema di sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica il D.P.R. 249/98 offre una regolamentazione più puntuale (art. 4, commi da 6 a 9-ter), l'Art. 4 co. 1 – del D.P.R. n. 249/1998 recita:

*l presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 del_***DPR 249/98 (aggiornato dal DPR 235/2007) Statuto delle studentesse e degli studenti***, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.*

Di seguito lo schema delle fattispecie di infrazione disciplinare individuate in questo Liceo

VIOLAZIONE	**Notazione disciplinare/ ammonimento o SANZIONE**	**ORGANO COMPETENTE**
1 · Mancanza ai doveri scolastici · Negligenza abituale · Inosservanza delle norme di gentilezza e buon comportamento · Mancanza del materiale didattico occorrente indicato dall'insegnante.	Ammonimento verbale In caso di violazione reiterata si provvederà all'Ammonimento scritto	Docenti
2 · Ritardi ripetuti non dovuti a problemi di trasporto o a motivazioni di carattere medico o ad altri motivi di salute · Abbigliamento non	Ammonimento scritto Alla terza reiterazione: Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di giorni in più verrà comminata sanzione accessoria	Docente Consiglio di classe

conforme al Regolamento e scarsa cura della persona · Reiterata mancanza del materiale didattico occorrente indicato dall'insegnante. · Uscita non autorizzata dall'aula. · Sistematico disturbo delle lezioni. · Consumo di bevande e cibi durante le lezioni.		
3 · Assenza ingiustificata. · Mancata giustificazione delle assenze nei tempi e nelle forme previste dal regolamento.	Ammonimento scritto. Dopo tre assenze ingiustificate verrà avvisata la famiglia e lo studente dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore, in caso contrario non verrà ammesso alle lezioni	Docente Consiglio di classe
4 · Utilizzo di auricolari e cellulari in classe e durante i trasferimenti. · Utilizzo del cellulare in classe per chiamate e/o messaggi. · Ingresso nei laboratori senza l'autorizzazione dell'insegnante.	Ammonimento scritto Alla terza reiterazione: Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di giorni in più verrà comminata sanzione accessoria	Docente Consiglio di classe
4 · Sporcare con ogni genere di rifiuti gli spazi dell'Istituto · Imbrattare, sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico, pareti o altre aree con scritte, graffiti o murales non autorizzati	Ammonimento scritto. Inoltre allo studente sarà imposto di provvedere a proprie spese, o personalmente, alla pulizia e tinteggiatura delle pareti o delle aree interessate	. Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico
5 · Danneggiamento degli strumenti di proprietà dell'Istituto,	Ammonimento scritto. La rilevanza e la gravità della colpa o del dolo	. Dirigente Scolastico Consiglio di classe

per comportamento imprudente o negligente o comunque colposo	possono determinare l'allontanamento dalla comunità scolastica. Sarà determinato l'eventuale risarcimento del danno da valutarsi caso per caso in base alle circostanze	
6 · Fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni. · Offesa al decoro personale, alla decenza, ai valori etici e religiosi, alle istituzioni. · Oltraggio al Dirigente, al personale A.T.A e ai Docenti , Offesa e mancanza di rispetto nei confronti dei compagni · Comportamenti pericolosi e lesivi della propria e altrui incolumità · Atti di violenza non grave attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre fino a dieci giorni e, nel caso la violazione sia reiterata, fino a quindici giorni. La sanzione può essere eventualmente convertita in Consiglio di Classe docenti e al Dirigente Scolastico. ·	
. 7 · Comportamenti di grave scorrettezza non solo nell'ambito della scuola ma anche durante attività extrascolastiche (visite d'istruzione, trasferimenti palestra).	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre fino a dieci giorni e, nel caso la violazione sia reiterata, fino a quindici giorni. La sanzione può essere eventualmente convertita in attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili.	Consiglio di Classe

8 · Uso personale di sostanze stupefacenti e alcool all'interno dell'Istituto	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata di quattordici giorni; per quindici o più giorni nel caso di reiterazione, per il medesimo illecito o anche per altri illeciti di cui ai c. 6 e 7, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto
9 · Uso improprio del telefono cellulare: riprese e foto nei locali scolastici, con produzione e/o diffusione di audio e/o immagini offensive della dignità della persona, di atti di violenza e bullismo attraverso cellulari, internet o altri dispositivi elettronici	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata non inferiore ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato; in più verrà comminata la sanzione accessoria di cui art.23 c.7	Consiglio di Istituto
10 · Reati · Minacce o ingiurie gravi a docenti e personale ATA · Atti di violenza aggravata · Offesa grave alla dignità e integrità della persona · Furto di denaro o oggetti personali. · Sottrazione di strumenti e attrezzature scolastiche. · Danneggiamenti dolosi o gravemente colposi	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata non inferiore ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato (la sanzione a richiesta può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili).	. Consiglio di Istituto
11 · Reati di particolare	Allontanamento dalla	

gravità perseguibili d'ufficio · Reati per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale. · Spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto.	comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale e comunque per un periodo non inferiore a gg.	
15. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola		Consiglio d'Istituto
. 12 · Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana · Atti di grave violenza in cui non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio d'Istituto

La scuola valuterà, comunque, di denunciare all'autorità giudiziaria qualsiasi atto che per tipologia e gravità esuli da quelli sopra contemplati (furti, danni dolosi, gravi fatti di violenza fisica, spaccio di sostanze stupefacenti, etc.)

ART 4

Il Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari,

Gli obblighi procedimentali della scuola sono i seguenti:

• Notifica scritta di avvio del procedimento con prima convocazione per audizione dello studente e dei genitori

• Convocazione del Consiglio per la eventuale irrogazione della sanzione correlata all'illecito, come tipizzati nel Codice Disciplinare

• Audizione a difesa dello studente e dei genitori

• Delibera di irrogazione della sanzione, debitamente motivata, da parte dell'Organo Collegiale

• Adozione scritta della delibera del provvedimento, da parte del Dirigente Scolastico - e relativa motivazione (proporzionalità e gradualità) – con specificazione dettagliata della modalità di esecuzione della sanzione

• Data esplicita di termine del procedimento e relativa comunicazione di conclusione.

La contestazione di addebito deve contenere tutti gli elementi di fatto

• che consentono all'incolpato di capire di che cosa lo si accusa e difendersi

• inclusa l'eventuale recidiva

• non deve contenere giudizi di valore o anticipazioni.

La forma e le modalità della contestazione dell'addebito, la forma e le modalità di attuazione del contraddittorio sono illustrate nei documenti allegati al presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

Il procedimento disciplinare come procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90 comporta:

• il Divieto di aggravare il procedimento (art. 1);

• l'Obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2): archiviazione o comminazione della sanzione;

• l'Obbligo di motivazione (art. 3): la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che ne hanno reso necessaria l'irrogazione (art. 3 L. 241/1990)

• Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

• Obbligo di indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3)

• ai soggetti destinatari del provvedimento finale e a coloro che per legge devono intervenirvi (ad es. i genitori) è altresì comunicato personalmente l'avvio del procedimento (artt. 6 e 7);

• i diritti dei partecipanti al procedimento sono, in particolare, quello di prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti (art. 10);

• è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (art. 21 octies);

• per «diritto di accesso» si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22).

ART. 5

Conversione della sospensione in attività alternative

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

L'accettazione o la richiesta di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia all'eventuale ricorso.

• L'attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare, ma evidenzia che l'allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato. Di ciò il consiglio di classe terrà conto nel momento dell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio.

• Il presente regolamento di disciplina dispone che il Consiglio di classe individui le sanzioni disciplinari rispondenti alla finalità educativa, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

• Si sanzionano con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.

Il presente regolamento si ispira al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

• Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5). Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

• Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, del DM 306/2007 e del GDPR.

ART. 6

Provvedimenti durante gli esami.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 7

DIVIETO DI FUMO

In ottemperanza alla normativa vigente, di seguito indicata, è disposto divieto di fumo nei locali interni ed esterni alla struttura scolastica.

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;

- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria: l'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, gli incaricati

- devono, se possibile, provvedere alla identificazione tramite eventuali testimoni; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale";
- provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

Dichiarazione dell'eventuale contravventore

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.
Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale).

Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

<u>La sanzione</u>

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.

- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:
• in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
• presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
• presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

La sanzione per il divieto di fumo nelle scuole statali viene applicata utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

AVVERTENZA:
A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Norme di riferimento:

Art. 32 della Costituzione: tutela della salute come diritto fondamentale della persona
Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
Direttiva PCM 14/12/1995
Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
Legge 16/01/2003 n.3
art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
DPCM 23/12/2003
Legge finanziaria 2005
Decreto Legislativo 81/2008
CCNL scuola 2006-2009
D.L. n. 81 del 9-04-2008
Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013

ART. 8

BULLISMO/CYBERBULLISMO

Vista la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"; la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"; la direttiva MIUR n.1455/06; il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"; le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al

bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

A tal proposito la recente Legge 29 maggio 2017 n. 71 dispone che:

I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modifiche, e il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Considerato che di fronte a fatti e/o atti che configurino le fattispecie di cui all'art. 1 della L.71/2017, i docenti adottino i provvedimenti necessari, instaurando in primo luogo un dialogo educativo improntato a discutere dell'accaduto con gli alunni, il Dirigente Scolastico, le famiglie e l'intero corpo docente; il Liceo Ettore Majorana, invita a stipulare un'alleanza educativa tra genitori, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumano rispettivi impegni e responsabilità in tema di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Detto provvedimento, discusso e approvato prima in sede di Consiglio d'Istituto in data 9 maggio 2018 (cfr. verbale n.47, punto n. 4 all'O.d.g.), poi in sede di Collegio dei docenti in data 17/05/2018 (cfr. verbale n.6, punto n. 4 all'O.d.g), integra a tutti gli effetti il Regolamento di disciplina di questo Liceo.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati con provvedimenti particolarmente incisivi per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare le condotte bullistiche. I provvedimenti disciplinari saranno orientati non solo a scoraggiare comportamenti caratterizzati da un uso inappropriato del cellulare, ma a promuovere la consapevolezza del disvalore di detti comportamenti e l'importanza di un uso non ostile della comunicazione in rete. Si ribadisce il ***divieto di far uso di cellulari, videofonini, videocamere o simili, sia durante le attività didattiche sia nei momenti di socializzazione,*** come espresso nel Patto educativo di corresponsabilità di questo Liceo. Resta inteso, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l'autorizzazione del docente.

Pertanto, le condotte caratterizzate da un utilizzo scorretto del cellulare o di altro dispositivo tecnologico durante l'attività didattica, saranno sanzionate, su

indicazione del Consiglio di Classe e del Dirigente scolastico, che possono disporre la sospensione delle lezioni fino a 10 giorni per i casi più gravi, la segnalazione, ove opportuno, alle autorità competenti: polizia postale, servizi sociali, tribunale dei minori; e/o sanzioni disciplinari alternative:

-Esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative e/o a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;

-Produzione di un elaborato scritto, occasione di riflessione sull'infrazione stessa;

-Prestazione di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica e territoriale;

-Accoglienza degli studenti in visita presso l'Istituto, in occasione delle giornate "open day";

-Affiancamento dei collaboratori scolastici nel riordino delle aule delle classi che escono alle ore 13.05;

-Attività in favore del decoro e della pulizia dei locali dell'edificio scolastico e delle are verdi;

-Affiancamento del personale A.T.A. nelle attività di segreteria, provvedendo al riordino di cataloghi e di archivi (che non contengano dati sensibili) presenti nell'istituto;

-Frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica sugli episodi spiacevoli di cui si è reso protagonista.

-Sospensione dalle attività scolastiche e segnalazione alle amministrazioni regionali e nazionali competenti.

-Attività a vantaggio della comunità scolastica.

ART. 9

ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO

A scuola, docenti, personale ATA, alunni e alunne sono tenuti a seguire un codice di abbigliamento adeguato, nel reciproco rispetto di chi vi opera e delle attività che ivi si svolgono.

Gli indumenti scollati o trasparenti, i pantaloni corti, le canottiere, le minigonne, le ciabatte o infradito, i jeans eccessivamente strappati non rispettano i principi di sobrietà e decoro consoni all'ambiente scolastico. Tutti pertanto sono essere tenuti al rispetto di tale norma, da estendersi anche alle

attività di ampliamento dell'offerta formativa o di Alternanza Scuola - Lavoro, agli stage linguistici e storico-culturali, nonché alle assemblee d'istituto.

ART. 10

Rispetto dell'orario delle lezioni, Assenze, ritardi, permessi, giustificazioni.

Gli studenti sono ammessi a scuola dalle ore 7.50. I docenti hanno l'obbligo di essere in aula alle 7.50. Le lezioni hanno inizio alle ore 7.55.

Gli alunni ritardatari (oltre i 10 minuti), fatta eccezione per gli alunni che riportano lieve ritardo (max 5 minuti) i quali discrezionalmente possono essere ammessi dal docente in servizio in prima ora, rimangono presso il corridoio interno di ingresso della scuola, vigilati dai collaboratori scolastici preposti, nell'attesa di essere ammessi in classe alla 2ª ora. La giustificazione del ritardo dovrà essere registrata dal rappresentante legale lo stesso giorno o al massimo entro il giorno successivo; la mancata giustificazione sarà motivo di comminazione di notazione disciplinare/ammonimento e dopo la terza notazione, di contestazione d'addebito redatta dal coordinatore di classe e notificata all'esercente responsabilità genitoriale.

In merito a reiterate assenze prive di certificato del medico curante, o struttura ospedaliera statale, il Coordinatore del CDC potrà procedere alla contestazione di addebito qualora il numero delle ore di assenza raggiunte risulti uguale o superiore al 25%.

ART 11

GIUSTIFICAZIONI

Le assenze degli studenti vanno giustificate prima dell'ammissione dell'alunno in aula sia sul libretto cartaceo che sul Registro on-line da parte dall'esercente la responsabilità genitoriale nel caso di alunni minorenni o dall'alunno maggiorenne con analoghe modalità: sarà cura del docente della prima ora vigilare sull'ottemperanza all'adempimento. Nel caso la giustificazione non sia stata registrata l'alunno sarà ammesso in classe con notazione della mancata giustificazione e con l'obbligo di giustificazione per il giorno seguente; perdurando tale situazione il docente della classe e/o il Dirigente Scolastico possono deciderne la non ammissione in aula e comunque dopo una ammonizione e due notazioni disciplinari verrà redatta e notificata contestazione d'addebito al fine di comminazione di sanzione disciplinare.

Dovranno, inoltre, essere giustificate personalmente da uno dei genitori le assenze collettive che i Docenti e il Dirigente Scolastico, ritengano arbitrarie. Nel caso di alunni maggiorenni il Docente coordinatore di classe dovrà accertarsi che le famiglie siano a conoscenza di assenze ritenute arbitrarie.

I Docenti e il Dirigente Scolastico possono, nonostante l'alunno presenti regolare giustificazione, ritenere non giustificabili le assenze i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili, ma in tal caso ne deve informare il genitore, il quale ha diritto di essere sentito per fornire ulteriori elementi di giudizio.

Nel caso di non regolare frequenza alle lezioni o di assenze collettive e/o in mancanza di un assiduo impegno nello studio da parte della classe il consiglio di classe può deliberare l'esclusione, la sospensione o l'annullamento della partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate per singoli alunni o per l'intera classe. Parimenti, il Consiglio di classe può deliberare l'esclusione, la sospensione o l'annullamento della partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate per le classi e/o gli alunni che si siano resi responsabili di gravi fatti e che abbiano ricevuto più di notazioni e/o sanzioni disciplinari.

Delle assenze ritenute non giustificabili, il Consiglio di classe terrà conto nell'assegnazione del voto di condotta.

I periodi di assenza superiori ai cinque giorni devono essere giustificati, se dovute a malattia, anche col certificato medico e, in ogni altro caso, con la presenza del rappresentante legale.

ART 12

INGRESSO IN RITARDO

- Non sono di norma consentiti ingressi in ritardo se non ad inizio della seconda ora.
- L'ammissione in classe degli alunni che si presentano alla prima ora in lieve ritardo (meno di 10 minuti) rispetto all'orario di ingresso è autorizzata, discrezionalmente, dal docente in servizio alla prima ora. L'ingresso all'inizio della seconda ora viene autorizzato dal Coordinatore di classe o dai Collaboratori del Dirigente Scolastico;
- Gli alunni ritardatari, se non provvisti di giustificazione scritta sul libretto e on line del genitore o, in alternativa, se non accompagnati dal genitore, dovranno giustificare il ritardo entro il giorno successivo.
- L'ingresso oltre l'inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati e, comunque, dovrà sempre essere autorizzato direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
- L' ingresso in ritardo degli studenti va giustificato sia sul libretto cartaceo che sul Registro on-line da parte dall'esercente la responsabilità genitoriale nel caso di alunni minorenni o dall'alunno maggiorenne con

analoghe modalità: sarà cura del docente della prima ora vigilare sull'ottemperanza all'adempimento.

- Lo studente non potrà comunque essere ammesso in classe una volta superati tre ritardi nel trimestre e cinque nel pentamestre se non accompagnato dal rappresentante legale e comunque tale violazione al limite di ritardi darà corso a contestazione d'addebito. Agli alunni maggiorenni, che avranno superato il limite dei ritardi, verrà notificata contestazione d'addebito previa comunicazione della violazione del regolamento ai genitori.

Art. 13

Uscite anticipate

- Non sono ammesse e non sono giustificabili uscite anticipate se non per motivi di particolare, urgente e documentata necessità.
- Deroghe sono possibili solo se richieste (esclusivamente tramite il modulo scaricabile dal sito dell'Istituto) entro le ore 8.55 ai delegati del Dirigente dal genitore dell'alunno che ritirerà l'alunno, se minorenne, o dall'alunno stesso se maggiorenne.
- Si può consentire l'uscita del minore con persona diversa dal genitore solo con delega scritta preventivamente depositata in segreteria.
- La richiesta controfirmata dal delegato del Dirigente sarà riconsegnata all'alunno che la esibirà al docente dell'ora interessata.
- Le urgenze impreviste (malori, ecc.) saranno vagliate caso per caso dal Dirigente o dai suoi collaboratori del, che contatteranno la famiglia telefonicamente.
- Le uscite anticipate verranno annotate su libretto personale dell'alunno ed eccezionalmente su scheda in dotazione dei collaboratori scolastici che avranno cura di fare apporre firma sia ai genitori richiedenti o al delegato di questi, sia al Dirigente scolastico.
- Non sono ammesse più di due uscite anticipate nel trimestre e quattro nel pentamestre per ogni alunno. In caso di superamento dei predetti limiti la richiesta di uscita anticipata non viene accolta salvo in casi di eccezionali e documentabili motivi da vagliare all'occorrenza. L'abuso di tale esercizio, quantificabile nell'ordine di oltre due uscite anticipate nel trimestre e di quattro uscite anticipate nel pentamestre, darà seguito a contestazione d'addebito e comunque, qualora non ritenute giustificabili, avranno rilievo disciplinare e conseguente abbassamento del voto di condotta; sarà cura del coordinatore di classe e dei docenti di classe provvedere alla verifica delle uscite anticipate, alla segnalazione alla Presidenza e alle famiglie, infine alla notifica dell'addebito al rappresentante legale e all'alunno maggiorenne nel caso di violazione del regolamento.
- Nell'ultimo mese di scuola non sono autorizzate dal Dirigente Scolastico né dai suoi delegati uscite anticipate se non per gravi e comprovati motivi.

Art. 14

Ricreazione

Durante la ricreazione (ore 9.55-10.10) gli studenti non possono allontanarsi dagli spazi loro assegnati e sono tenuti a mantenere un contegno di civile convivenza con gli altri, consono alla serietà della Scuola. Addetti alla vigilanza nel corridoio pedonale di pertinenza e nell'area antistante il campo sportivo sono tutti i docenti di scienze motorie in orario, e alternativamente dai docenti curricolari e di sostegno eventualmente compresenti nelle classi nella seconda e nella terza ora di lezione secondo le disposizioni organizzative fornite dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico. i turni di vigilanza dei docenti sia nei locali dell'edificio scolastico sia negli spazi esterni (che sono ben delimitati). È obbligo dello studente dichiarare le proprie generalità e la classe di appartenenza al personale della scuola che ne faccia richiesta.

Art. 15

Impugnazioni

• Avverso i provvedimenti disciplinari relative è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, all'organo di garanzia, che deciderà in via definitiva.

• Composizione dell'Organo di garanzia interno:

• Per la scuola secondaria di II grado: è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al DPR. n° 249 del 24/6/98, al DL. n°297 del 16/4/1994